

CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO E PER UNA COLLABORAZIONE SUL PIANO CULTURALE, SCIENTIFICO E FORMATIVO

TRA

La “**Scuola Romana di Psicoterapia Familiare**” – **Centro Clinico e di Ricerca**, d’ora in poi denominata “Soggetto Promotore, con sede legale in Roma, Via Reno n. 30, C.F. 03340130586, d’ora in poi denominata “Scuola”, in persona del Legale Rappresentante, il Direttore della Scuola, Prof. Carmine Saccu

E

L’**Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II**, d’ora in poi denominata “Soggetto Ospitante”, con sede legale a Napoli, in Via Sergio Pansini, n. 5 Cap 80131, codice fiscale 06909360635, rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Anna Iervolino

Premesso che:

al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi l’Università può promuovere tirocini di formativi (connessi a CFU o fuori piano studi) in impresa a beneficio di studenti universitari (inclusi studenti di perfezionamento e master), ai sensi dell’ art. 18 della legge n.24 giugno 1997, n. 196 e del relativo attuativo D.M. 142/1998;

la Legge n. 56/89 disciplina la professione dello Psicologo nonché l’attività professionale dello Psicoterapeuta, subordinata al conseguimento della laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia e ad un’ulteriore specifica formazione professionale attraverso corsi di specializzazione, di durata non inferiore ai quattro anni, presso scuole di specializzazione universitarie o istituti a tal fine riconosciuti;

l’art. 3 della sopra citata Legge 56/89 prevede che gli Istituti di psicoterapia riconosciuti possano stipulare convenzioni per lo svolgimento del previsto tirocinio teorico-pratico dei propri allievi presso le strutture del S. S. N.;

il Soggetto Promotore ha ottenuto dal MIUR l’abilitazione al rilascio del titolo professionale di Psicoterapeuta con Decreto del 24 ottobre 1994 per la sede di Roma e con Decreto Ministeriale 12.06.2001 per le sedi di Napoli, Cagliari e Crotone;

il Soggetto Ospitante è struttura idonea all’attività formativa, in riferimento ai requisiti previsti dalla vigente normativa;

con Deliberazione n. 1023 del 10/11/2006 la ASL Roma 1 ha approvato il “ *Regolamento per la stipula di convenzioni con Enti Formativi e per la frequenza presso le strutture dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II a scopo didattico* ” che sancisce le regole ed i criteri per la stipula di Convenzioni tra l’ “Azienda” ed Enti pubblici e privati.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

La presente convenzione regola i rapporti tra le Parti concernenti l’attivazione di tirocini di formazione e di orientamento a favore degli studenti del Soggetto Promotore presso le strutture del Soggetto Ospitante.

Art. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera D della citata legge 24.06.1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro.

I tirocinanti non potranno essere utilizzati in sostituzione del personale.

L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il Soggetto Ospitante è seguita e verificata da un tutore aziendale, al quale il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità per la parte organizzativa e formativa del tirocinio, nonché da un tutore della "Scuola".

Per ciascun tirocinante, inserito, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- il nominativo del tutor della "Scuola"
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza presso le strutture del Soggetto Ospitante;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni contro infortuni e per la responsabilità civile a carico del tirocinante;
- le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196 del 24.06.97, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere, per anno, presso le strutture aziendali un numero di 4 (quattro) tirocinanti;

Art. 4

In base al D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii., il tirocinante si sottopone alla sorveglianza sanitaria effettuata dal Soggetto Promotore. Il tirocinante dovrà comunque adempiere ad ogni altra indicazione impartita dalla UOC Sicurezza Prevenzione e Risk Management secondo la normativa vigente in tema di igiene e sicurezza del lavoro.

Art. 5

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza in merito a dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- osservare le regole aziendali e le norme comportamentali previste per i dipendenti del corrispettivo profilo professionale;
- rispettare le direttive impartite dai Responsabili o Direttori delle strutture presso cui i tirocinanti svolgono l'attività didattico-formativa;
- attestare i periodi di frequenza secondo le modalità concordate con il Direttore della struttura aziendale interessata;
- acquisire a proprio carico ed indossare, nei casi in cui sia obbligatorio per il personale in possesso di posizione funzionale corrispondente l'uso di specifica divisa (camice o giacca con pantaloni), analogo abbigliamento, con obbligo di apporre sul relativo taschino il tesserino identificativo rilasciato dal servizio presso cui si svolge il tirocinio;
- rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione nel rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (c.d. "GDPR", *General Data Protection Regulation*).

Art. 6

I tirocinanti saranno tenuti a stipulare a proprio carico una polizza assicurativa per invalidità permanente o morte conseguenti ad infortuni o malattie occorsi al tirocinante nel periodo di

frequenza, ed una ulteriore polizza assicurativa per la Responsabilità Civile per gli eventuali danni arrecati a terzi nel predetto periodo.

Il Soggetto Ospitante è sollevato da qualsiasi onere economico e da ogni responsabilità connessa allo svolgimento del tirocinio.

Art. 7

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali, eventualmente raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione secondo quanto previsto dalla normativa in materia. Titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente le Parti della stessa Convenzione

Art. 8

La presente convenzione decorre dalla data della delibera di approvazione della Convenzione, ha durata quadriennale e potrà essere rinnovata solo dietro richiesta formale delle parti.

Art. 9

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Il presente atto consta di tre facciate su tre fogli, numerate dal n. 1 al n. 3 e viene firmato da entrambe le parti.

Per la Scuola Romana di
Spsicoterapia Familiare
Il Rappresentante Legale
(Prof. Carmine SACCU)

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II
Il Direttore Generale
(Avv. Anna IERVOLINO)
